

Studio Legale
Avv. Mario Chieffallo
Avv. Maria Rullo
Patrocinanti in Cassazione e
Magistrature Superiori
 Viale Olimpico n. 4
 88040 SAN MANGO D'AQUINO (CZ)
 Tel./fax 0968/96193

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G. - ROMA

^^^^^

RICORSO IN APPELLO

PER

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
ADAMI	MARTINA	DMAMTN83C65H501V
AMANTIA	SIMONA SANTINA	MNTSNS84C48G856P
AVELLINO	ANNALISA	VLLNSL75E53E425B
BACK	MARTINA	BCKMTN75B66L736C
BARGELLINI	DAVIDE	BRGDVD88H26F205C
BASSO	LAURA MARIA RITA	BSSLMR63B63I158J
BELINTENDE	NELLA	BLNNLL77R69C342G
BIASIUCCI	MARIATERESA	BSCMTR86A62G596Q
BIINO	LUISA	BNILSU73R67L219I
BIONDI	FEDERICA	BNDFRC75R62E202M
BISOGNI	SIMONA	BSNSMN67R71E625X
BONESSIO	MARZIA	BNFMRZ79L49H501P
BORGHI	ROBERTA	BRGRRT71R41D969B
BOSCO	CATIA	BSCCTA74B60E435S
BREX	MARCELLA	BRXMCL78D56C342K
BRIDA	ALESSANDRO	BRDLSN84A05B300C
BULLARO	GERARDO	BLLGRD71H11H792C

BUNETTA	ALESSIO	BNTLSS92M12B429S
BURRESI	GIULIO	BRRGLI88M15I726O
BUSCEMI	MONIA	BSCMNO77R50G273C
BUSCEMI	MARIA	BSCMRA75E68G273U
CACCIAPUOTI	MARIA GIUSEPPA	CCCMGS62L54D869L
CAFAGNA	MICHELE	CFNMHL74S\9L738O
CAIRA	RAFFAELLA	CRARFL77P49C034B
CALAMERA	VALERIA MARIA CONCETTA	CLMVRM77H69F206M
CALCAGNO	MARIA GRAZIA AGNESE	CLCMGR79B61G580V
CAMMARATA	FEDERICA	CMMFRC87S56E536N
CAMPOREALE	MICHAELA	CMPMHL91R44F284A
CANDIDO	DINA	CNDDNI78M54G793W
CANTIELLO	CARLA MARIAELENA	CNTCLM77E70B963W
CAPASSO	MARINA	CPSMRN70P52F912X
CARBONE	FABRIZIO	CRBFRZ61L07C858M
CARLESCHI	ALESSIA	CRLSS75C51H501P
CARLUCCIO	FILOMENA	CRLFMN68A41C726W
CARUSO	DOMENICO MARIO	CRSDNC81A25L912W
CASTALDI	IDA	CSTDIA82E61E329Z
CASTRONOVO	GIADA	CSTGDI88D47A089N
CATALANO	ALESSIA	CTLLSS89A65L727I
CAUZILLO	CLAUDIO	CZLCLD86T01E409M
CAVALLO	SALVATORE	CVLSVT81C21D976U
CERIANI	LUISA	CRNLSU67E61H264T
CICIONI	SILVIA	CCNSLV78R55L117U
CIRILLO	ROBERTA	CRLRRT81L63G964T
CIRMENA	MARICETTA	CRMMCT84T46F258K
CIUFFARELLA	PIERAMARIA	CFFPMR79P51D810Y
COLFERAI	LAURA MARIA RITA	CLFLRA71C51H501S

COMITO	GIANFRANCO	CMTGFR75A08F537R
CORRIDORI	VITTORIO	CRRVTR67H17H501D
CORVINO	EMMA DANIELA	CRVMDN74P44L083Y
CRISPINO	NATALE	CRSNTL73E12F537P
CUNA	TERESA	CNUTRS80B50A662A
D'ANGELO	RENATO	DNGRNT77M26I533Z
D'OVIDIO	DONATELLA	DVDDTL81P65G596S
DE BORTOLI	ERIKA	DBRRKE75P63D530T
DE LUCA	DEBORE	DLCDBR69E68A783D
DE SANTIS	CINZIA	DSNCNZ77D58L120F
DELLA LIBERA	ELISA	DLLLSE71R58A494W
DI BOSCIO	LUCA	DBSLCU79C23C632R
DI FIORE	MARCO	DFRMRC84E05F839F
DI MARTINO	MARCO	DMRMRC73H29E463F
DI MATTIA	LUCIA	DMTLCU66M69C976Y
DI NAPOLI	RITA	DNPRTI64R48F839E
DILILLO	FRANCESCA	DLLFNC76C56F839P
DINARDO	FAUSTA	DNRFST71T42F052R
FABRETTI	DANIELE	FBRDNL86L28B114N
FARINA	GIUSEPPE	FRNGPP76T28C424Y
FERRARA	ALESSIO	FRRLSS88T14H501U
FERRARIS	FABIANA	FRRFBN72A68I138B
FERRRARA	VALENTINA	FRRVNT67S63D612N
FODALE	ROBERTA	FDLRRT81D45G273D
FRANCHINO	MICHELANGELO	FRNMHL70D27I441Y
FULLONE	GISELLA	FLLGLL82P45G273L
GABRIELE	IIVAN	GBRVNI71B25D086D
GALLUS	PAOLA	GLPLA64D57B354P
GALVAGNO	GABRIELLA EMANUELA	GLVGRL74C68C351W
GAMBETTI	STEFANIA	GMBSFN71C67I480N

GAMBINI	FRANCESCO	GMBFNC84P26I608J
GIOVANE	MARCO SILVESTRO	GVNMCS76B16E882K
GRANCHELLI	GABRIELLA	GRNGRL71E63G438Y
GRASSO	ROSALBA MARIA RITA	GRSRLB75D63C351S
GUADAGNA	FRANCESCO	GDNFNC87B14E892E
GUALTIERI	CARLO	GTCRL74S03E783H
GUARELLA	ANNA	GRLNNA73S46H096W
GUARINO	PATRIZIA	GRNPRZ64E45Z103V
GULLO	FRANCESCO	GLLFNC84L43G288D
INFURNA	ROSALIA	NFRRSL73C53A089K
IULIANO	ANNALISA	LNILNS77R53G273K
LAMPITELLI	FELICIA	LMPFLC77H47I993H
LANGELLA	ANTONIETTA	LNGNNT61R44F481N
LEONI	ANTONELLA	LNENNL78S52H501H
LEONI	LUCA	LNELCU83M23F522G
LOPREVITE	TERESA	LPRTSR82P45G288V
MACCARRONE	ION ALIN	MCCNLN96D24Z129S
MAGNI	MATTIA	MGNMTT91R16A944N
MARROLLO	PANFILO	MRRPFL77P21H703M
MARVALDI	CAMILLA	MRVCLL89T56E290N
MASIA	CLAUDIA	MSACLD85C44I452L
MASSARO	PENELOPE	MSSPLP76P61L419A
MAZZEO	FRANCESCO GIROLAMO	MZZFNC71R04A638J
MERENDINO	ROSALIA	MRNRSL70H41H168J
METTA	LUCIA	MTTLCU65S48F205J
MILANO	NICOLO'	MLNNCL92R08L424D
MORETTI	ELISA	MRTLSE68P64M082N
MORREALE	CALOGERO GIANFRANCO	MRRCGR70R01A351K
MOSCATELLI	ROSARIA	MSCRSR77C57F935Y
MUSCOGIURI	EZIA	MSCZEI75E52I119Y

NARDELLI	MARIACHIARA	NRDMCH82S44F839G
NORDO	ALFONSO MARIA	NRDLNS69E16H224J
ONORATO	ALESSIA	NRTLSS77S50F839A
ORDINE	ANNA MARIA	RDNNMR58M41H501M
ORSI	SILVIA	RSOSLV81B67F839P
PAOLIZZI	ROBERTA	PLZRRT74T58A345I
PARENTE	SANTA ROSANNA	PRNSTR61D41D494Q
PIREDDA	OTTAVIO	PRDTTV60L24B378P
PIRILLO	MARIO	PRLMRA76M10C588Z
PIRRO'	ANTONIO	PRRNTN70R14C352S
PISANO	ESTER	PSNSTR73H48B354Q
PISCIAROLI	CHIARA	PSCCHR76M64H501I
PIZZO	GABRIELLA VANESSA	PZZGRL85M43B429G
POCCIA	NICOLA	PCCNCL81A22B963Y
PONI	MARIA CRISTINA	PNOMCR70H53B157A
PORZIO	MARTA	PRZMRT72D55H501Q
PRATO	MARIACHIARA	PRTMCH74B51I156I
PUCCIO	PAOLA	PCCPLA82R48H269Q
PURICELLA	ANNA LUCIA MONIA	PRCNLC75S52E882U
RAGO	MARIA	RGAMRA83S64C352Z
RANALDI	SILVIA	RNDSLV67B47D612F
RANERI	IVANA	RNRVNI78S48C351W
RENZULLI	RAFFAELLA	RNZRFL71T64H926V
RICCA	MONICA	RCCMNC65T62E290J
RICOTTA	RICCARDO	RCTRCR66P16F611U
RIEFOLI	FLAVIA	RFLFLV67E54I990B
RINALDI	CATERINA	RNLCRN74A49I608H
RISSE	CHIARA	RSSCHR86E50E290D
ROMANELLI	FRANCESCA	RMNFNC75R42D542B
RUBBIANI	SIMONETTA	RBBSNT65B42C745B

RUSSO	ALESSIO	RSSLSS79P20A509P
SANTAMARIA	MARA	SNTMRA76B45H926O
SARNATARO	RAFFAELLA	SRNRFL76H47G902B
SCARPA	SANDRO	SCRSDR73L08A271P
SCARPINO	KATJA	SCRKTJ77B45Z112X
SCHENA	ALESSANDRA	SCHLSN78T52H985J
SIGNORILE	MASSIMO	SGNMSM70L25A662G
SQUITTIERI	GELSOMINA	SQTGSM88L41F839Z
STELITANO	MARIA ANTONIETTA	STLNNT87H56F112F
STELLACCI	MARIA NICOLA	STLMNC87B47L109S
STRAFELLA	FRANCESCA CARMEN	STRFNC84L55H926A
TALPO	FRANCESCA	TLPFNC83T45L736Y
TERMINI	VALENTINA	TRMVNT85P57F061O
TISO	MASSIMO	TSIMSM76A18E625J
TORRICELLI MERCATELLI	CESARE	TRRCsr72H15D612O
TRABATTI	ANDREA	TRBNDR85L01F205P
TRAVAGLIN	SERENA	TRVSRN76C47F880G
TRIGIANI	ANGELA	TRGNGL93D61U926L
URSO	ANTONINO	RSUNNN79P12H501N
VANNUCCI	MOIRA	VNNMRO84T62G628L
VARISANO	LILIANA	VRSLLN73M58A089D
VENOSA	CIPRIANO	VNSCRN67S29H798L
VERDE	NICOLETTA MARIA	VRDNLT76R64I838J
VITO	MADDALENA	VTIMDL93R51L353P
ZACCURI	SALVATORE	ZCCSVT66D20D746R
ZAPPIA	FEDERICA	ZPPFRC73H55A944P

meglio individuati e generalizzati nelle procure in atti al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda (anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni), rappresentati e difesi, giuste distinte procure rilasciate,

ai sensi delle disposizioni normative vigenti, su separato documento informatico depositato con modalità telematica unitamente al ricorso di primo grado, estese anche al presente grado di appello, dall'avv. Mario Chieffallo, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, e dall'avv. Maria Rullo, C.F.: RLLMRA74P68C352H, PEC: maria.rullo@legalmail.it, fax 0968.96193, ed elettivamente domiciliati, ad ogni effetto, presso la segreteria dell'Autorità Giudiziaria adita ex art. 25 c.p.a. (i difensori dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1, c.p.a., di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di segreteria al numero di fax 0968.96193 o al seguente indirizzo PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it),

-Appellanti-

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, domiciliato per legge presso gli uffici, in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

-Appellato-

PER LA RIFORMA

a) della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, n. 5126/2020 (*all. 1*), pronunciata nel ricorso R.G. n. 2894/2020, pubblicata il 14.05.2020, non notificata, che ha respinto il ricorso promosso dagli appellanti per l'annullamento, previa idonea misura cautelare:

a) del bando di cui al Decreto M.I.U.R. del 12.02.2020, prot. n. 95, nella parte in cui: non attua le disposizioni di cui al dm 249/2010 e 259/2017 escludendo, per tal via, dalla partecipazione al bando di concorso i soggetti legittimati a parteciparvi per espressa disposizione ministeriale istitutiva del TFA; non prevede una riserva di posti per gli insegnanti precari già sul sostegno, muniti dei titoli di cui al dm 249/2010 e al dm 259/2017; non prevede un punteggio minimo per superare le prove preselettive; non prevede un numero di posti messi a concorso rispondente all'effettivo fabbisogno di docenti specializzati; non prevede una distribuzione regionale dei posti rispondente alle cattedre vacanti;

b) nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e consequenziali, anche non conosciuti.

^^^^

PREMESSA

La vicenda in esame attiene all'emanazione del DM n. 95/2020 che disciplinava l'organizzazione dei corsi per il conseguimento della specializzazione sul sostegno (c.d. T.F.A. sostegno), in attuazione del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010 n. 249.

I ricorrenti, tutti già docenti precari sul sostegno, in quanto possessori dei titoli di cui al D.M. n. 39/1998 e ss.mm.ii. (DM n. 22 del 09.02.2005), oggi tabella A del DPR n. 19/2016, impugnavano in primo grado, *in parte qua*, il D.M. n. 95/2020, nonché tutti gli atti preordinati, collegati, connessi e consequenziali, chiedendone l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, poiché : **a)** li escludeva dalla partecipazione al concorso nonostante fossero legittimati a prenderne parte per espressa disposizione ministeriale istitutiva del TFA (DM n. 249 del 10 settembre 2010); **b)** non prevedeva una espressa riserva dei posti messi a concorso per gli insegnanti già precari sul sostegno **c)** prevedeva una illegittima procedura di selezione degli accessi al corso di TFA sostegno; **d)** non prevedeva una equa e corretta distribuzione dei posti su base regionale in relazione alle effettive cattedre vacanti, nonché una corretta determinazione del numero di posti messi a concorso rispondente all'effettivo fabbisogno di docenti specializzati.

All'udienza camerale del 12.05.2020 il T.A.R. Lazio -Roma-, Sez. III Bis, respingeva il ricorso iscritto al R.R. n. 2894/2020 con sentenza, qui impugnata, n. 5126/2020, emessa in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., pubblicata il 14.05.2020, non notificata, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in € 6.000,00 oltre accessori di legge.

L'impugnata sentenza si palesa erronea e ingiusta, sicché se ne invoca la riforma per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

- 1) *Error in iudicando*: Violazione dell'art. 15 del D.M. 249/2010. Violazione dell'art. 5 del Decreto MIUR n. 259 del 09.05.2017. Violazione del DM 30.09.2011. Violazione del principio del “*legittimo affidamento*”. Violazione del principio del “*favor participationis*”. Violazione del principio della “*par condicio*” dei candidati. Eccesso di potere per arbitrarietà, contraddittorietà ed illogicità. Travisamento e sviamento di potere. Malgoverno.**

^^^^

Gli appellanti hanno censurato l'illegittimità del provvedimento avverso per violazione dell'art. 15 del D.M. 249/2010 e dell'art. 5 del Decreto MIUR n. 259 del 9 maggio 2017.

In particolare, nell'art. 15 del D.M. 249/2010 si legge che: “*Conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui all'art. 10: a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisiti del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005 n. 22, per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e i possessori di una laurea magistrale che, secondo l'allegato 2 al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005 n. 22; b) coloro che, alla data di*

entrata in vigore del presente decreto ovvero per l'anno accademico 2010-2011 sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a)''.

Nell'art. 5 del Decreto MIUR n. 259 del 9 maggio 2017 si legge che: *“Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni **possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249** e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n. 19 del 14 febbraio 2016”.*

La sentenza appellata non ha preso in considerazione le censure mosse dai ricorrenti in primo grado riguardo la violazione dell'art. 7 del D.Lgs. 06.09.2001 n. 368, dell'art. 63, capo VI, del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola nonché quella relativa all'art. 1, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.

L'art. 63, capo VI, del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola prevede che *“l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse ed opportunità, per garantire la formazione in servizio”* e, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 06.09.2001 n. 368, la formazione deve essere sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto

Il docente precario sul sostegno è incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e presta servizio con contratto a tempo determinato; deve, quindi, ricevere una formazione, anche al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.

Invero, anche l'art. 1, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 mira a *“realizzare la migliore utilizzazione del personale, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti...”.*

Il MIUR, nel rispetto della citata normativa, avrebbe dovuto favorire la formazione del personale precario già sul sostegno, consentendogli l'accesso ai corsi di cui trattasi, anche in ossequio ai principi costituzionali di cui all'art. 35 Cost..

Sicché, davvero non si comprende come il T.A.R. abbia potuto escludere dalla partecipazione al corso impugnato la categoria dei docenti precari sul sostegno quando essi risultano già inseriti nella terza fascia delle g.i. e prestano servizio già da anni alle dipendenze del MIUR.

Negare loro l'opportunità di conseguire la specializzazione è una sorta di *reformatio in peius*, tra l'altro non prevista da nessuna norma e che mal si concilia con il principio del *favor patericipationis*.

Similmente infondata si evince l'ulteriore affermazione del T.A.R. secondo cui: “...La previsione di graduatorie per le singole Università non è illogica o irrazionale, posto che questa punta a rendere le procedure concorsuali, rapide economiche ed efficienti in aderenza con quanto disposto dalla l. 56/2019...”.

Invero, l'illogicità e l'irragionevolezza della previsione contenuta nel dm oggetto di impugnativa si ravvisa non certo sulla organizzazione a base territoriale per ragioni di celerità -come ha inteso il collegio giudicante-, bensì nel prevedere una ampia discrezionalità attribuita ai singoli atenei nel disciplinare la prova (quali e quante farne sostenere agli aspiranti) e ancor di più nel non prevedere un criterio certo, stabilito *ex ante*, per superare la stessa.

D'altronde diversi sono i concorsi nazionali territorialmente organizzati secondo regole fisse e prestabilite, nel rispetto del principio di uguaglianza ex art. 3 e 97 Cost..

La scelta operata dall'amministrazione nel concorso oggetto di discussione non può essere giustificata da esigenze di celerità; esigenza, questa, che non può essere elevata al rango di principio costituzionale.

L'assunto del primo Giudice si evince, tuttavia, di nuovo inafferrabile, ove postula che : “essenziale ai fini di parità di trattamento, è che sia unico per tutte le regioni il criterio di valutazione...”.

Nella fattispecie in esame il criterio di valutazione non è affatto unico, come intende il TAR Lazio; esso è, invero, legato ad un dato -“*ultimo degli ammessi*”- incerto ed aleatorio, variabile non solo da Regione a Regione, ma addirittura da Ateneo ad Ateneo.

L’assunto del Tribunale non tiene conto che le prove ed il numero delle stesse sono differenti: ogni ateneo ha ampia discrezionalità non solo nel predisporre i quesiti da sottoporre agli aspiranti, ma anche nel determinare il numero delle prove da far sostenere e, soprattutto, è differente anche la soglia minima di sufficienza necessaria per accedere alle successive prove (sempre se l’ateneo deciderà di predisporle..!!)

L’ammissione, quindi, dipende dall’aleatorietà e dall’evento fortunoso, tant’è che i ricorrenti non conoscono, al momento della scelta della sede, se la stessa sarà più appetibile o meno rispetto ad altre.

Invero, l’appetibilità della sede non è legata assolutamente al numero maggiore o minore di posti disponibili in ciascun Ateneo, ma quel che emerge dall’arzigogolato sistema di selezione predisposto dal MIUR è che non c’è assolutamente certezza né sul numero delle prove, né sui quesiti che verranno proposti nè tanto meno sulla soglia minima di sufficienza.

Le prefate considerazioni rilevano, altresì, l’assoluta impalpabilità del successivo assunto del Giudice di *prime cure* secondo cui “...*con la previsione di un sistema di graduatorie per ciascun Ateneo, agli aspiranti è data la possibilità alternativa di puntare sulla sede più ambita oppure di sostenere la prova presso la sede ritenuta meno appetibile, ma di più facile accesso in ragione del maggior numero di posti disponibili; dunque viene in considerazione il principio di autoresponsabilità...*”.

Si evidenzia, tra l’altro, come la possibilità di “*scegliere in quale regione presentare la domanda di partecipazione*” non è una scelta libera, ma condizionata: gli aspiranti provengono da tutta Italia ed il costo del corso di formazione non è retribuito, essendo a totale carico degli stessi.

Per garantire la *par condicio* dei concorrenti il MIUR avrebbe dovuto prevedere requisiti diversi.

Le prefate emergenze, contrariamente a quanto opinato dal TAR Lazio -Roma-, acclarano senza tema di smentita l'irrazionalità e l'illogicità dell'agire amministrativo.

^^^^

2) Sproporzionalità, eccessività, illogicità e abnormità della decisione in punto di liquidazione delle spese di giudizio in violazione del D.M. 55/2014.

Gli appellanti lamentano, inoltre, l'erroneità del criterio di determinazione delle spese di giudizio in contrasto col DM n. 55/2014.

Il Tribunale ha ritenuto di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nella somma di € 6.000,00 oltre accessori di legge.

La giurisprudenza consolidata ritiene che la sindacabilità in appello della condanna alle spese comminata in primo grado, in quanto espressiva della discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo, è limitata solo all'ipotesi in cui venga modificata la decisione principale, salvo la manifesta abnormità (*cfr., ex multis, CDS, sez. III, 31.03.2016 n. 1262; CDS, sez. V, 28.10.2015 n. 4936; CDS, sez. III, 21.10.2015 n. 4808; CDS, sez. VI, 17.07.2020 n. 4617*).

L'ecc.mo Consiglio di Stato ritiene che sussiste quest'ultima evenienza di "abnormità" della decisione, sicché la liquidazione delle spese può ritenersi illogica, se ed in quanto l'ammontare delle spese liquidate sia sproporzionato rispetto alle spese documentate o in relazione all'impegno professionale profuso, secondo un criterio di proporzionalità e ragionevolezza che si desume dall'art. 2233, comma secondo, c.c..

Orbene, nel caso in esame, facendo applicazione dei richiamati consolidati principi, la misura delle spese liquidate è di certo eccessiva e spropositata, in spregio alle tariffe professionali disposte con il D.M. 55/2014,

Invero, la condanna alle spese deve essere riferita e proporzionata all'attività difensiva svolta da controparte e alla complessità della vertenza.

Nel caso di specie, il MIUR resistente non ha espletato attività difensiva comportante la soluzione di questioni giuridiche complesse né ha redatto atti

difensivi di particolare impegno, trattandosi di contenzioso seriale concernente requisiti di partecipazione al Tirocinio Formativo Attivo per i posti di sostegno ex D.M. n. 95/2020.

L'amministrazione intimata ha depositato il consueto atto di costituzione e, in data 08.05.2020, ha depositato solo una memoria difensiva.

Ora, condannare i ricorrenti al pagamento della somma di € 6.000,00, oltre accessori di legge, appare abnorme (superando addirittura i limiti tabellari previsti dal DM 55/2014) se si considera che l'attività difensiva di controparte è consistita solo nella redazione della sopra citata memoria (per lo più di carattere seriale).

^^^^

Alla stregua di quanto sin qui illustrato, gli appellanti, come in epigrafe rappresentati e difesi,

CHIEDONO

che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso, voglia riformare la sentenza del T.A.R. del Lazio, Sez. III Bis, n. 5126/2020, resa nel giudizio di primo grado R.R. n. 2894/2020, pubblicata il 14.05.2020, per l'effetto annullando, *in parte qua*, l'avversato provvedimento.

Con ogni conseguente statuizione prevista dalla legge.

Salvis iuribus.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ai sensi dell'art. 41, comma IV, c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile sia per l'impossibilità di recuperare le generalità complete dei controinteressati -(nelle graduatorie compare solo nome e cognome degli ammessi e nessun altro dato o informazione che identificano o rendono identificabile direttamente o indirettamente i candidati)- sia per l'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede all'Ecc.mo Sig. Presidente del Consiglio di Stato di voler disporre che la notificazione del ricorso ai controinteressati sia effettuata per pubblici proclami mediante la pubblicazione del ricorso sul sito web dell'Amministrazione resistente.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile e, trattandosi di materia di pubblico impiego, sarà versato il contributo unificato pari alla somma di € 487,50.

^^^^^

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) sentenza impugnata n. 5126/2020 emessa dal TAR Lazio il 14.05.2020;
- 2) decreto MIUR impugnato n. 95 del 12.02.2020;
- 3) ricorso di primo grado;
- 4) titolo di studio dei ricorrenti.

S. Mango d'Aquino, lì 10.11.2020

-avv. Maria Rullo-

-avv. Mario Chieffallo-